

TI_GERICHTE 11.2007.192 vom 31. Juli 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2007.192

FR: TI_GERICHTE 11.2007.192 du 31 juillet 2009

IT: TI_GERICHTE 11.2007.192 del 31 luglio 2009

Regeste

Divorzio: liquidazione del regime dei beni, contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio, concubinato qualificato, adeguamento al rincaro, esercizio in comune dell'autorità parentale, diritto di visita

Erwägungen

E. 1

Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), le modalità di adeguamento di tutti i contributi alimentari all'indice nazionale dei prezzi al consumo, l'esercizio in comune dell'autorità parentale, la disciplina del diritto di visita e il riparto degli oneri processuali. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

E. 1.2

con rinvio a M essmer/Imboden , Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 4. AP 1 potrà esercitare il diritto di visita alle figlie, previo consenso del curatore educativo, secondo gli accordi intercorsi con AO 1 o, in difetto di accordo, di regola ogni due settimane, dalle ore 10 del sabato alle 18 della domenica, come pure durante tre settimane (anche non consecutive) nel periodo delle vacanze scolastiche estive, una settimana a Natale, una alternativamente a Pasqua o a carnevale e una ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti. 8. AP 1 verserà in liquidazione del regime dei beni a AO 1 la somma di fr. 91 000.– entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Ogni coniuge rimane proprietario esclusivo di quanto è in suo possesso e di quanto gli è intestato. 11. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 4190.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3450.– b) spese fr. 50.– fr. 3500.– da anticipare dall'appellante, sono posti per cinque sestimi a carico di quest'ultimo e per il rimanente a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3500.– per ripetibili ridotte. III. Intimazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 2

Al memoriale l'appellante acclude svariati documenti. Postula inoltre il richiamo dal Comune di _____ della notifica inoltrata da AO 1 al momento di trasferire il domicilio a _____ e il richiamo dal Ministero pubblico dell'incanto aperto a carico di un terzo per reati sessuali sulla figlia F _____, come pure l'edizione dalla controparte degli attestati di cassa malati del 2008 e di ogni decisione relativa a sussidi di natura sociale da lei ricevuti per sé e le figlie dal 2004 in poi (appello, pag. 34). AO 1 contesta l'ammissibilità di nuove prove, offerte a suo dire per riparare a semplici dimenticanze (osservazioni, pag. 10 in basso). Se non che, l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC consente fatti nuovi e mezzi di prova nuovi in appello quand'anche fossero proponibili già in primo grado (Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3^a edizione, n. 4 ad art. 138), sempre che siano adottati al più tardi – nel Cantone Ticino – “con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423 b cpv. 2 CPC). Nella fattispecie i documenti uniti all'appello sono quindi ricevibili. Quanto ai richiami e all'edizione, essi sono a loro volta ammissibili, ma con ogni verosimiglianza la loro assunzione non porterebbe – come si vedrà in appresso (consid. 4b, 5e, 5g, 10b e 10g) – elementi utili ai fini del giudizio. Ciò premesso, giova esaminare il merito dell'appello senza indugio.

E. 3

Le controversie vertenti sulla liquidazione del regime dei beni vanno trattate prima di quelle legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). In appello resta litigiosa – come detto – la partecipazione di AO 1 all'investimento eseguito per l'acquisto e il riattamento dell'abitazione coniugale, intestata al marito (particelle n. 2513 e 2686 RFD di _____). Il Pretore ha accertato l'entità dell'investimento in complessivi fr. 675 000.– (prezzo d'acquisto compreso), finanziato per fr. 450 000.– con l'accensione di un mutuo ipotecario, per fr. 29 370.– con beni propri della moglie e per fr. 195 630.– con acquisti del marito. Stimato sulla base di una perizia giudiziaria il valore venale della proprietà in complessivi fr. 721 605.–, egli ha calcolato il plusvalore dei fondi riconducibile a beni propri della moglie in fr. 31 397.80 e quello riconducibile ad acquisti del marito in fr. 240 207.20, di cui la metà (ossia fr. 120 103.60) spettante alla moglie, cui ha riconosciuto così un credito di complessivi fr. 151 501.40. AO 1 essendosi limitata a chiedere in giudizio fr. 137 987.50, il primo giudice le ha attribuito così tale somma, dedotti fr. 10 000.– per un anticipo a lei corrisposto nel 2004 e fr. 2400.– per pagamenti effettuati dal marito in suo favore dopo la separazione, onde un importo di fr. 125 590.– arrotondati. a) L'appellante sostiene di avere investito nell'acquisto dell'immobile beni propri, posseduti già prima del matrimonio, per fr. 89 984.60. Il Pretore è stato di altro avviso. Ha constatato che in effetti, stando alla dichiarazione d'imposta 1993/94, AP 1 risultava possedere, al momento di sposarsi, tra fr. 80 000.– e fr. 90 000.–. Tuttavia nulla dimostrava che quel capitale sussistesse ancora nel luglio del 2000, quando egli aveva comperato i fondi n. 2513 e 2686. In questa sede l'appellante produce le dichiarazioni d'imposta successive al biennio 1993/94, dalle quali si evince che i risparmi coniugali sono

costantemente aumentati fino all'acquisto delle due particelle (doc. D a G di appello). Ora, dagli atti risulta che il 1° gennaio 1993, due mesi e mezzo dopo il matrimonio, i coniugi dichiaravano di possedere sostanza per fr. 120 650.– consistente in “titoli e altri collocamenti in capitale” (doc. L) e che il 12 ottobre 1992, quattro giorni prima di sposarsi, AO 1 possedeva da parte sua fr. 30 665.40 (doc. M). Il Pretore ne ha desunto che al momento del matrimonio il marito disponeva di averi pari alla differenza tra quanto avevano dichiarato congiuntamente i coniugi e quanto apparteneva alla moglie prima del matrimonio. L'appellata obietta che, come confermano le deposizioni dei suoi genitori, prima di sposarsi essa deteneva ben più di fr. 30 665.40, che quest'ultimo importo comprendeva il suo stipendio dell'ultimo trimestre del 1992, oltre ai regali di nozze, mentre nulla documenta quanto possedeva il marito nell'ottobre del 1992. I genitori di AO 1 hanno invero affermato di avere visto dalla figlia, la vigilia del matrimonio, un estratto conto della _____ su cui figurava un saldo di fr. 45 000.–/50 000.– (deposizioni _____: verbale del 5 maggio 2006, pag. 3 e pag. 5 a metà). Sta di fatto che neppure l'interessata pretende di essere stata titolare di un secondo conto presso la _____, né sostiene che nei primi due mesi e mezzo di matrimonio i coniugi abbiano potuto accumulare sostanza di rilievo. Circa i regali di nozze, niente è dato di sapere. Tutto quanto si deduce dagli atti, in definitiva, è che – come ha rilevato il Pretore – prima del matrimonio il marito disponeva di fr. 89 984.60, pari alla differenza tra quanto i coniugi hanno dichiarato al fisco il 1° gennaio 1993 e quanto già possedeva la moglie. L'interessata oppone altresì che con i propri risparmi il marito ha dovuto soccorrere familiari, affrontare spese in vista del matrimonio, sostenere la sorella e la madre, finanziare costi di manutenzione importanti nell'abitazione (spese che erano a suo carico secondo il contratto di locazione). La sorella di AP 1 ha dichiarato però che i debiti della madre sono stati estinti prima del matrimonio e che le spese per la manutenzione della casa risalgono al periodo in cui il fratello abitava ancora con loro, in famiglia (deposizione di _____: verbale del 19 maggio 2006, pag. 4 in basso). Quanto alle spese del matrimonio, si può ragionevolmente presumere ch'esse siano state liquidate entro l'anno. L'assistenza tra parenti (art. 328 CC), poi, è finanziata di regola con i redditi – ossia con gli acquisti – dell'obbligato (v. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 209). Anche al riguardo si può ragionevolmente presumere, dunque, che gli aiuti finanziari di AP 1 alla madre e alla sorella siano andati a scapito dei redditi di lui e non dei risparmi accumulati prima del matrimonio. Tant'è, per altro verso, che la sostanza mobiliare dei coniugi è continuata ad aumentare fino all'acquisto dei fondi ad _____ (doc. C a G di appello). AO 1 eccepisce che il citato aumento della sostanza coniugale si deve ad averi di sua madre, depositati su conti del marito, e alla vendita di un'automobile vinta a una lotteria. Dalle dichiarazioni d'imposta successive al matrimonio non risulta però vincita alcuna (doc. C a G di appello). Quanto ad _____, essa ha dichiarato di avere affidato alla figlia un capitale di fr. 17 000.– (verbale del 5 maggio 2006, pag. 5), ma ciò non motiva sicuramente l'aumento degli averi bancari dei coniugi da fr. 120 650.– il 1° gennaio 1993 (doc. L) a fr. 213 223.– il 1° gennaio 1999 (doc. F di appello). Induce piuttosto alla deduzione contraria, ovvero che il marito ha conservato i beni propri di cui disponeva il giorno del matrimonio fino al momento in cui ha acquistato le due particelle. Certo, l'appellata ribadisce che AP 1 non ha dimostrato di avere materialmente investito beni propri nell'acquisto della casa e sottolinea che il 1° gennaio 2001 i coniugi dichiaravano ancora averi per fr. 57 613.– consistenti in “titoli e altri collocamenti in capitale” (doc. G di appello). Il marito rileva tuttavia, senza essere smentito, che la ristrutturazione della casa è terminata solo del 2001 (appello, pag. 26 a metà; cfr.

anche doc. I). Inoltre i due fondi, pur acquistati in costanza di matrimonio, sono stati intestati a lui solo (doc. L di appello), il che induce a ritenere che nell'operazione egli abbia impiegato anzitutto beni propri. Sulla scorta degli atti, in ultima analisi, l'investimento di complessivi fr. 675 000.– profuso nell'abitazione coniugale (compreso il prezzo d'acquisto) risulta essere stato finanziato per fr. 450 000.– con l'accensione di un mutuo ipotecario, per fr. 89 984.60 con beni propri del marito, per fr. 29 370.– con beni propri della moglie e per la differenza di fr. 105 645.40 con acquisti del marito stesso. b) L'appellante contesta il valore venale dell'immobile accertato dal Pretore sulla base della perizia. A mente sua il valore dell'autorimessa (la particella n. 2686 RFD, di 19 m²) è stato computato due volte, né il Pretore poteva scostarsi dalle concordanti indicazioni delle parti. L'assunto non può essere condiviso. È vero che nelle proprie conclusioni AO 1 riconosceva all'immobile un valore di fr. 696 605.– (pag. 7 in basso). A prescindere dal fatto però che tale valore si riferiva genericamente a un "immobile" e non comprendeva necessariamente l'autorimessa, il Pretore si è correttamente attenuto alle risultanze della perizia, secondo cui il valore venale della particella n. 2513 (casa con giardino) è di fr. 696 605.– (pag. 7, risposta n. 3.1.14) e quello della particella n. 2686 (autorimessa) di fr. 25 000.– (pag. 8, risposta n. 3.2.3), onde un totale di fr. 721 605.– (sentenza impugnata, pag. 13 in alto). Il perito ha spiegato dipoi che, non potesse più disporre dell'autorimessa, il fondo su cui sorge l'abitazione si deprezzerebbe a fr. 661 775.– (perizia, risposta n. 3.3.1), ma ciò non significa che il valore dell'autorimessa sia stato conteggiato in doppio. Benché dovuto anche al pregio di disporre di un posto auto, il valore di fr. 696 605.– si riferisce sempre ancora alla sola particella n. 2513. c) Sostiene l'appellante che il valore venale stimato dal perito comprende fr. 35 000.– di opere esterne e almeno fr. 10 000.– per la sostituzione della caldaia e la revisione del serbatoio dell'olio da riscaldamento, lavori ch'egli ha commissionato prima del matrimonio (quando la madre e la sorella abitavano ancora nella casa come conduttrici della precedente proprietaria). Il Pretore ha reputato che, avesse AP 1 fatto eseguire lavori di miglioria per fr. 45 000.– e avesse acquisito il diritto a un'indennità equivalente, il prezzo del fondo sarebbe stato non di fr. 325 000.–, bensì di fr. 370 000.–, di cui fr. 45 000.– saldati per compensazione. Nulla di ciò emergeva dall'atto di compravendita. Tale motivazione è senz'altro pertinente. L'appellante insiste nell'affermare che dal valore venale del fondo vanno dedotti fr. 45 000.–, l'immobile essendosi deprezzato rispetto all'investimento iniziale. Egli dimentica tuttavia che gli investimenti profusi in un bene non corrispondono necessariamente al valore del bene medesimo al momento – decisivo (art. 214 cpv. 1 CC) – dello scioglimento del regime matrimoniale. Si aggiunga che, come traspare dalle testimonianze della zia e della sorella dell'appellante, in concreto non solo il contratto di locazione prevedeva "un diritto di compera o qualcosa di simile", ma i lavori di riparazione e di manutenzione erano anche la contropartita di una pigione favorevole (deposizioni di _____ e di _____: verbale del 19 maggio 2006, pag. 7 in basso e 4 a metà). Il che appare tanto più attendibile ove si consideri che i familiari dell'appellante hanno condotto quella casa in locazione per oltre venticinque anni (deposizione di _____, pag. 4 e 5 verso il basso). Quanto alle opere esterne eseguite dall'appellante (copertura con lastre in granito, posa di un tavolo in sasso e di voliere: deposizioni di _____ e di _____, pag. 7 in basso e pag. 4 in basso), secondo AO 1 esse sono successive al matrimonio, ancorché precedenti l'acquisto dello stabile. Dagli atti risulta unicamente che tali lavori risalgono a prima dell'acquisto del fondo, quando nella casa vivevano ancora la madre e la sorella dell'appellante (deposizione di _____, pag. 4 in basso), le quali tuttavia vi hanno abitato fino al 2000 (deposizione

citata, pag. 5). Nulla dimostra perciò che quelle opere siano state eseguite prima delle nozze, con beni propri dell'appellante. d) L'appellante riconosce alla moglie soltanto, come partecipazione all'investimento per l'acquisto e la ristrutturazione delle particelle n. 2513 e 2686 RFD, i beni propri di lei e metà degli acquisti, pretendendo finanche un'indennità per il deprezzamento dell'immobile. In realtà, come si è visto (consid. b e c), il valore venale delle due particelle ammonta a fr. 721 605.–, sicché l'investimento ha generato un maggior valore. L'immobile costituendo pacificamente un acquisto del marito, AO 1 ha diritto di recuperare l'investimento iniziale e di partecipare al maggior valore del bene in proporzione al contributo prestato (art. 206 cpv. 1 CC). Dandosi un valore dei fondi stimato in fr. 721 605.– per rapporto a un investimento complessivo di fr. 675 000.–, cui la moglie ha contribuito con beni propri per fr. 29 370.– (non contestati), la spettanza di lei ammonta di conseguenza a fr. 31 397.80. Da parte sua l'appellante ha profuso nell'investimento beni propri per fr. 89 984.60 (consid. a) e ha diritto a sua volta di partecipare al plusvalore di tali beni (art. 209 cpv. 3 CC). Visto il valore dei fondi stimato in fr. 721 605.– e il noto investimento complessivo di fr. 675 000.–, la sua spettanza risulta così di fr. 96 197.50. Tolta la spettanza per beni propri della moglie, la spettanza per beni propri del marito e l'ammontare del debito ipotecario (fr. 450 000.– non contestati), rimane nelle circostanze descritte una differenza di fr. 144 009.70 consistenti in acquisti del marito. AO 1 ha diritto alla metà (art. 215 cpv. 1 CC), ossia a fr. 72 004.85. Dedotto il noto anticipo di fr. 10 000.– e i citati pagamenti di fr. 2400.– (non contestati), l'appellante deve pertanto versare alla moglie, in liquidazione del regime dei beni, fr. 91 002.65 (fr. 31 397.80 più fr. 72 004.80 meno fr. 10 000.– e fr. 2400.–), arrotondati a fr. 91 000.–. Entro tali limiti l'appello merita accoglimento.

E. 4

Per quel che è del contributo alimentare in favore della moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il Pretore ha accertato che la relazione di AO 1 con _____ risale al marzo-aprile del 2004 e la coabitazione al gennaio-febbraio del 2006, ma che il concubinato non può dirsi “ qualificato ” nel senso della giurisprudenza, dagli atti risultando che ogni convivente assume le proprie spese e che _____ non si interessa del divorzio, mentre tutto si ignora sul rapporto di lui con F _____ e M _____. L'appellante oppone – in estrema sintesi – che la convivenza della moglie poggia su un rapporto sentimentale solido e duraturo, né essa dispone di risorse finanziarie sufficienti, sicché deve far capo necessariamente all'aiuto del convivente, onde l'esistenza di un concubinato vero e proprio. a) La nozione di concubinato “ qualificato ” è già stata illustrata dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 6b e 6c). Al riguardo basti ricordare che un'ordinaria convivenza non basta per “ qualificare ” un concubinato, il quale connota una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un coniuge (RtiD I-2007 pag. 733 consid. dd). L'onere di provare tali requisiti incombe, di regola, al debitore del contributo. Se la convivenza dura da almeno cinque anni, tuttavia, per giurisprudenza si presume un concubinato “ qualificato”, il che sovrverte l'onere della prova (Werro , Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 153 n. 707 con rimandi;). Il nuovo diritto del divorzio non ha mutato indirizzo (Schwenger in: Praxiskommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 16 ad art. 129 CC). b) L'appellante sostiene che in concreto il rapporto fra i due risale all'estate del 2003 ed è stato la causa della disunione coniugale, che già nel febbraio del 2004 _____ pernottava nell'appartamento di AO 1 a _____ e questa soggiornava spesso a casa di lui, tant'è che ha cambiato domicilio il 1° gennaio 2006.

Per dimostrare quest'ultima circostanza egli chiede il richiamo dal Municipio di _____ della relativa dichiarazione di partenza. A parte il fatto però che la moglie medesima ha ammesso di avere cambiato domicilio il 1° gennaio 2006 (interrogatorio formale: verbale del 19 maggio 2006, pag. 10, risposta n. 11), al momento in cui AP 1 ha introdotto appello la convivenza in questione durava da due anni scarsi. La prova offerta appare pertanto ininfluenza ai fini del giudizio. Del resto, si seguisse pure la tesi dell'appellante, secondo cui la convivenza è cominciata “in pratica” già nei primi mesi del 2004, al momento dell'appello erano trascorsi meno di quattro anni, insufficienti perché si presuma l'esistenza di un concubinato “ qualificato ” . Obietta l'interessato che un contributo alimentare può essere negato o sospeso anche prima che siano trascorsi cinque anni di concubinato. Il che è vero, ma in tal caso spetta al debitore del contributo dimostrare – come si è spiegato (consid. a) – che tra i conviventi si sia instaurata una comunione di vita tanto stretta da far apparire il nuovo compagno disposto ad assicurare fedeltà e assistenza, alla stessa stregua di un coniuge. È quanto ha ricordato anche il Pretore (sentenza impugnata, consid. 6c con rimandi). c) Per l'appellante risulta in ogni caso dagli atti che i due fondano una “comunione di tetto, di tavola e di letto” nel senso della giurisprudenza. Ora, gli interessati hanno dichiarato di non volersi sposare (interrogatorio formale della moglie: verbale del 19 maggio 2006, pag. 10, risposta n. 9; deposizione di _____: verbale citato, pag. 3 in alto), ma non fa dubbio che la loro relazione risalga all'inizio del 2004 (interrogatorio formale, risposte n. 1, 2 e 4; deposizione di _____: verbale del 19 maggio 2006, pag. 1 in basso) e la coabitazione al gennaio del 2006 (sopra, consid. b). Si tratta quindi di una convivenza stabile e duratura. Più delicata è la prospettata comunione di mezzi e risorse. _____ ha affermato di non avere mai aiutato finanziariamente AO 1, di non pagare fatture per lei, di ricevere solo fr. 800.– mensili per l'alloggio e la metà delle spese telefoniche, mentre lui rimborsa da metà a un terzo delle spese per il vitto. Anche i costi per le vacanze comuni sono suddivisi (verbale del 19 maggio 2006, pag. 2 e 3). AO 1 ha negato a sua volta di avere beneficiato di aiuti finanziari dal convivente, al quale ha confermato di versare una partecipazione di fr. 800.– mensili per l'alloggio (interrogatorio formale, risposte n. 13 e 12). Nelle condizioni predette non si può dire che dalla convivenza l'interessata tragga vantaggi economici analoghi a quelli di un matrimonio. L'appellante eccepisce che con entrate di appena fr. 2850.– mensili, compreso il contributo alimentare per sé e M_____, la moglie fa capo necessariamente all'aiuto del convivente. Dovendo pagare fr. 800.– per l'alloggio, fr. 100.– per il telefono, fr. 150.– per il cellulare suo e quello della figlia, fr. 370.– per la propria cassa malati, fr. 275.70 per quella di M_____ e all'incirca fr. 900.– per il vitto, le rimangono solo fr. 250.– per l'automobile, il vestiario e lo svago. Se non che, contrariamente a quanto asseriva l'appellante, il “ semplice calcolino ” poco dimostra. Intanto i redditi della moglie nel maggio del 2006 (momento da lui considerato) si aggiravano in media sui fr. 3090.– mensili: fr. 1040.– da attività propria (doc. 24, 29, 37 a 39), fr. 850.– dal contributo provvisorio per sé e fr. 1200.– dal contributo provvisorio per M_____ (fino al decreto cautelare del 18 maggio del 2007: sopra, lett. E). Inoltre la stima di fr. 250.– mensili per le sole spese telefoniche appare già a prima vista esagerata, mentre il premio mensile della cassa malati per M_____ era di fr. 91.90 mensili (doc. 43: la fattura si riferisce a un trimestre). Pur con qualche ristrettezza, non si può escludere dunque che in quel periodo AO 1 potesse sopperire all'indispensabile per il mantenimento suo e della figlia. d) In definitiva gli atti non permettono di concludere che AO 1 viva in concubinato “qualificato”. L'appellante chiede che, comunque sia, il contributo di mantenimento per lei abbia a

decadere il 31 dicembre 2010, in concomitanza con quinto anno di convivenza. Dimentica tuttavia che il decorso di un lustro fa semplicemente presumere l'esistenza di un concubinato "qualificato". Vorrà chiedere a quel momento la soppressione o la sospensione del contributo alimentare in virtù dell'art. 129 cpv. 1 CC, AP 1 dovrà dimostrare intanto che la convivenza ancora sussiste. AO 1 potrà sovvertire da parte sua la presunzione giurisprudenziale, dimostrando che il suo concubinato non è "qualificato" (sopra, consid. a). Fissare scadenze automatiche sin d'ora non è possibile.

E. 5

Quanto alla commisurazione del contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio, il Pretore ha ritenuto che con un lavoro a metà tempo (conciliabile con la cura e l'educazione delle figlie) AO 1 possa guadagnare fr. 1465.– mensili. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 2470.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 500.–, premio della cassa malati fr. 370.–, spese d'automobile fr. 200.–, imposte fr. 150.–), accertando che rimane scoperto per fr. 1005.– e fissando così in suo favore un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili fino all'ottobre del 2011, quando M_____ compirà 16 anni e l'interessata potrà lavorare a tempo pieno. Ciò posto, il Pretore ha verificato la disponibilità finanziaria del marito, accertandone il reddito in fr. 9756.– mensili netti e il fabbisogno minimo in fr. 4630.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 2283.–, manutenzione della casa fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 282.50, assicurazioni obbligatorie fr. 135.–, spese d'automobile fr. 127.–, imposte fr. 400.–), cui ha aggiunto fr. 418.– mensili per l'onere ipotecario ch'egli dovrà assumere in vista di finanziare la liquidazione patrimoniale della moglie, onde un totale di fr. 5048.– mensili. Dandosi una disponibilità di fr. 4748.– mensili, il Pretore ha constatato che il marito è senz'altro in grado di versare i contributi alimentari di fr. 1000.– mensili per la moglie, di fr. 1780.– mensili per F_____ e di fr. 1680.– mensili per M_____, conservando un margine disponibile di fr. 288.– mensili. a) I criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova quindi ripetersi. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che, ove la vita in comune delle parti sia durata – come nella fattispecie – oltre undici anni, il matrimonio può definirsi di lunga durata e che in tali condizioni entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare anche dopo il divorzio, per principio, il tenore di vita condotto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c con richiami). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (da ultimo: DTF 135 III 66). b) Nel caso specifico il Pretore non ha accertato il livello di vita che i coniugi avevano durante la vita in comune (se ne veda un esempio circostanziato in: RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d e 4e), limitandosi a garantire alla moglie la copertura del fabbisogno minimo. Anzi, contrariamente a quanto parrebbe asserire l'appellante (pag. 25 a metà), egli non ha nemmeno tenuto conto di "un'adeguata previdenza" per la vecchiaia (art. 125 cpv. 1 CC). Sta di fatto che le questioni relative all'ammontare dei contributi di mantenimento fra coniugi sono rette dal principio dispositivo, né il diritto federale prevede altrimenti (Ha usheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). Nella misura in cui

l'autorità di ricorso non sia chiamata a intervenire d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, di conseguenza, il giudice è vincolato alle richieste di giudizio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.15 del 14 maggio 2008, consid. 3 con rimandi). L'appellante sostiene che la moglie non ha mai invocato il tenore di vita goduto durante la vita in comune (appello, pag. 19 in basso), ciò che l'interessata contesta (osservazioni, pag.

E. 8

Riassumendo, AO 1 ha un reddito di fr. 1465.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2470.– mensili. Abbisogna pertanto di fr. 1005.– mensili per finanziare il suo “debito mantenimento”, che corrisponde – come detto (consid. 5b) – al di lei fabbisogno minimo. La figlia F_____ ha un fabbisogno in denaro di fr. 1780.– mensili e la figlia M_____ di fr. 1680.– mensili fino all'ottobre del 2011 (entrambe vivono dal 1° luglio 2007 nell'economia domestica della madre), rispettivamente di fr. 2120.– dopo di allora (sentenza impugnata, pag. 23 in alto). Da parte sua AP 1 ha un reddito di fr. 9756.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3845.–, onde una disponibilità di fr. 5911.– mensili che gli consente senz'altro di erogare il contributo alimentare per la moglie fissato dal Pretore in fr. 1000.– mensili (arrotondati), il contributo per F_____ di fr. 1780.– mensili e quello per M_____ di fr. 1680.– mensili. Nel risultato, pertanto, la sentenza impugnata sfugge a censura.

E. 9

Il Pretore ha disposto l'adeguamento annuo dei contributi alimentari al rincaro sulla scorta “dell'indice dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2008, indice base quello del mese di ottobre 2007 pari a 101.9 punti e indice di riferimento quello del mese di novembre dell'anno precedente l'adeguamento” (dispositivo n. 7). L'appellante non contesta l'indicizzazione dei contributi in sé (art. 128 CC). Si duole che il primo adeguamento sia stato previsto già nel gennaio del 2008, sostenendo inoltre che l'indice “di base” dev'essere quello del novembre del 2007, momento in cui è stata emanata la sentenza, che l'adeguamento va riferito all'indice del dicembre 2007 e che “è ben più logico” far intervenire il primo adeguamento il 1° gennaio 2009. AO 1 osserva che il giudizio impugnato si fonda su dati anteriori al 2007, sicché la clausola di indicizzazione è del tutto adeguata. Nella fattispecie il Pretore ha statuito il 23 novembre 2007, ma l'istruttoria della causa si era conclusa già nel mese di ottobre. Che egli abbia preso come indice “ di base ” quello dell'ottobre anziché quello di novembre 2007 è pertanto sostenibile, come non è criticabile la scelta di far intervenire il primo adeguamento già il 1° gennaio 2008. Anzi, a ben vedere mal si comprenderebbe perché nel 2008 moglie e figlie dovrebbero rinunciare al rincaro, tanto meno ove si pensi che i contributi alimentari per le minorenni sono stati definiti in base alla tabella 2007 correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton _____ (sopra, consid. 5d). Si prevedesse il primo adeguamento al rincaro nel 2009, i contributi del 2008 per le due figlie andrebbero fissati separatamente sulla base della tabella 2008. Che poi l'indice di riferimento sia quello relativo al novembre dell'anno precedente l'adeguamento è del tutto usuale (le tabelle annue correlate alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton _____ seguono lo stesso principio). Su questo punto, dunque, l'appello manca già a un primo esame di consistenza.

E. 10

L'appellante chiede una volta ancora che sulle figlie sia mantenuta l'autorità parentale congiunta. Il Pretore ha scartato la proposta, ricordando che l'esercizio in comune dell'autorità parentale presuppone l'accordo di entrambi i genitori, ciò che in concreto fa difetto. Per di più, egli ha proseguito, sia dal rapporto dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di _____ sia dalla relazione della pedagoga incaricata di sentire le figlie è emersa l'incapacità dei coniugi di scindere il contenzioso legato ai loro dissidi di coppia dal compito genitoriale. In simili circostanze il Pretore ha ritenuto di conferire l'autorità parentale alla sola madre. a) Su istanza comune dei genitori il giudice può disporre la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale dopo il divorzio, “ purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento ” (art. 133 cpv. 3 CC). Nel caso specifico AP 1 non pretende che la moglie sia mai stata disposta a sottoscrivere una richiesta congiunta all'attenzione del Pretore, men che meno accompagnata da una convenzione relativa al mantenimento e alle relazioni personali con le figlie. Al proposito l'appello non merita quindi altra disamina. Si aggiunga che l'esercizio in comune dell'autorità parentale è attuabile solo ove i genitori siano in grado di collaborare nella cura nell'educazione dei figli (Gloor , Gemeinsame elterliche Sorge – erste Erfahrungen und besondere Fragestellungen in: AJP 2/2004 pag. 218 n. 3.1; Wirz in: Schwenzer: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 26 ad art. 133 CC). I professionisti interpellati nella fattispecie hanno sottolineato invece l'alta conflittualità delle parti, la mancanza di dialogo e l'incapacità di distinguere il loro ruolo di genitore dalla disunione coniugale (rapporto dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di _____, doc. XXII richiamato, pag. 2 a metà; relazione della curatrice del 20 giugno 2007, doc. XIXa richiamato, pag. 1 a metà; rapporto della pedagoga e mediatrice _____, doc. XIII richiamato, pag. 4 verso l'alto). L'appellante definisce il referto dell'Ufficio delle famiglie e dei minorenni lacunoso e unilaterale, ma gli atti confermano che sull'educazione e la cura delle figlie le parti non fanno che recriminare e rivolgersi invettive. Basti pensare che l'appellante giunge ad accusare la moglie di avere inserito nella propria dichiarazione d'imposta la deduzione fiscale per la figlia F_____, che in realtà viveva con lui. Prospettare l'esercizio in comune dell'autorità parentale in condizioni del genere è puramente illusorio. b) L'appellante sembra revocare in dubbio le capacità genitoriali di AO 1, la quale denoterebbe inidoneità e mancanze, aizzerebbe le figlie contro di lui e non risulterebbe assolutamente in grado di gestire F_____, la quale si abbandonerebbe a comportamenti inqualificabili. A dimostrazione di ciò AP 1 chiede che si richiami dal Ministero pubblico il fascicolo relativo al procedimento penale aperto a carico di un maggiorenne per atti sessuali con fanciulli commessi proprio sulla figlia. Sta di fatto che l'apertura del procedimento penale non è contestato dalla madre (osservazioni all'appello, pag. 4 a metà) ed è evocato anche nel rapporto trasmesso al Pretore dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (doc. XXII richiamato, pag. 2 in basso). Non si intravede pertanto quale utilità potrebbe avere il richiamo dell'incanto penale ai fini del presente giudizio. Quanto alle capacità educative di AO 1, la sentenza impugnata è invero silente. L'appellante non chiede però che costei sia privata dell'autorità parentale, né rivendica l'affidamento delle figlie per sé. Quanto ai problemi comportamentali di F_____, essi non appaiono imputabili alla sola madre (relazione della curatrice del 20 giugno 2007, doc. XIXa richiamato, pag. 2 in alto), la quale ha cercato un sostegno professionale per la ragazza (osservazioni, pag. 4 verso il basso), che è seguita ora dal Servizio medico-psicologico di _____ (rapporto dell'Ufficio delle

famiglie e dei minorenni, doc. XXII richiamato, pag. 3 nel mezzo; relazione della curatrice del 9 ottobre 2007, doc. XIXa richiamato, pag. 1 a metà), oltre che dalla curatrice educativa. c) Una precisazione merita invero la doglianza dell'appellante, il quale lamenta di essere tenuto all'oscuro della situazione scolastica delle figlie. L'art. 275 a CC prescrive esplicitamente che il genitore senza autorità parentale dev'essere informato sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e dev'essere sentito prima di decisioni importanti per il suo sviluppo (cpv. 1). Inoltre, analogamente al detentore dell'autorità parentale, egli può domandare a terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo del ragazzo (cpv. 2). AO 1 è dunque avvertita che AP 1 va informato prontamente sulla situazione scolastica delle figlie e potrà, se necessario, ottenere direttamente dall'istituto scolastico copia delle valutazioni intermedie e delle pagelle (fra gli altri: Wirz, op. cit., n. 10 ad art. 275 a CC).

E. 11

Da ultimo l'appellante insorge contro la disciplina del diritto di visita. Accertato che in concreto padre e figlie hanno smesso di incontrarsi, ma che secondo l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni è nell'interesse delle ragazze ripristinare le relazioni personali, il Pretore ha previsto un diritto di visita delegato ad accordi fra le parti e previo consenso del curatore educativo, ma – di regola – consistente in un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica alle ore 18, in tre settimane durante le vacanze estive, in una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale e una settimana ogni biennio a Ognissanti. L'appellante adduce che questioni di lavoro lo occupano spesso il venerdì fino a tarda sera, di modo che è opportuno posticipare alle ore 10 del sabato l'inizio degli incontri quindicinali, riducendo per il resto il diritto di visita a due settimane durante le vacanze estive e in sette giorni distribuiti durante le vacanze scolastiche di Natale, carnevale e Pasqua. a) Nella misura in cui rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto delle sue necessità di lavoro, l'appellante dimentica di non avere speso una parola nel memoriale conclusivo a sostegno dell'assetto da lui proposto, per altro difforme da quanto le parti avevano concordato nell'istanza comune di divorzio. Del resto egli non consta avere menzionato difficoltà alcuna nemmeno alla curatrice educativa (relazione del 9 ottobre 2007, doc. XXIa richiamato, pag. 1 verso il basso). Ciò premesso, è vero che il diritto di visita va fissato tenendo calcolo anche del tempo a disposizione del genitore, oltre che di quello a disposizione del figlio (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4^a edizione, n. 71 ad art. 273 CC). A prescindere dalla circostanza tuttavia che secondo AO 1 l'interessato non soggiace a particolari esigenze di orario nello svolgimento della professione, il primo criterio cui deve orientarsi la disciplina delle relazioni personali fra genitore e figlio rimane pur sempre il bene del figlio stesso, che relega in sott'ordine eventuali interessi contrastanti dei genitori (Schwenzer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC con rinvii). b) Nella fattispecie il ripristino delle relazioni personali fra padre e figlie è definito “fondamentale” dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (rapporto del 16 ottobre 2007, doc. XXII richiamato, pag. 3 a metà). Si può pretendere dall'appellante perciò che, nella misura del possibile, persegua anche a costo di qualche sacrificio la ricostruzione dei suoi rapporti con le ragazze. S i conviene che, come sistemista informatico, egli può essere impegnato sul lavoro il venerdì fino a tarda sera e che quindi appare ragionevole far cominciare il diritto di visita quindicinale il sabato mattina alle ore 10 anziché il venerdì sera alle ore 18. Non si vede invece – né si desume dall'appello – perché durante i periodi di vacanza garantiti a tutti i lavoratori dipendenti (art. 329 a cpv. 1 CO) egli sia disponibile ad

accogliere le figlie solo tre settimane, tanto meno ove si consideri che le ragazze hanno raggiunto un'età in cui non necessitano più della presenza costante di un genitore. Certo, il ripristino degli incontri dovrà essere graduale (per tale ragione il Pretore ha previsto l'intervento del curatore educativo), ma dall'appellante si può pretendere un minimo d'impegno e qualche sforzo per raggiungere l'usuale estensione delle visite (quella fissata dal Pretore) nel superiore interesse delle figlie. Al riguardo non si scorgono giustificazioni sufficienti, dunque, per modificare la sentenza impugnata.

E. 12

Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno, commisurati al tempo e all'impegno profuso dalla Camera nella trattazione del caso, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa metà della liquidazione relativa al regime dei beni, ma esce sconfitto sulla soppressione del contributo alimentare per la moglie, sulla modifica dei parametri di indicizzazione e sulla postulata autorità parentale congiunta. In merito alla disciplina del diritto di visita, la modifica del giudizio pretorile si deve essenzialmente a circostanze addotte dall'interessato per la prima volta in appello. Tutto ponderato, di conseguenza, si giustifica equitativamente che AP 1 sopporti cinque sestimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, ciò che rende senza oggetto la critica formulata al riguardo dall'appellante. Considerate le richieste di giudizio poste al primo giudice, alla luce della presente sentenza appare giusto suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili.

E. 13

Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in appello rimanevano litigiosi la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie, la clausola di adeguamento al rincaro, l'esercizio dell'autorità parentale, la disciplina del diritto di visita e il riparto degli oneri processuali. La disciplina dell'autorità parentale e del diritto di visita essendo controversie manifestamente prive di valore litigioso, il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile sull'intero contenzioso senza riguardo a questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007, consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.